

L.R. 31 dicembre 1986, n. 64

Gara a procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, per l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura contro rischi da infortuni e da responsabilità civile verso terzi a favore degli operatori di protezione civile, nonché di tutela legale, spese legali e peritali per i volontari di protezione civile, periodo 2024 – 2029.

Progettazione ai sensi dell'articolo 41, comma 12 del D.Lgs. 36/2023

CODICE DI PROGRAMMAZIONE: S80014930327202416195

RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA

1. CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 dispone che l'Amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione il coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni dirette a fronteggiare l'insorgere di situazioni o eventi calamitosi di origine naturale o antropica che, per la loro natura o estensione, siano idonei a mettere a repentaglio l'incolumità delle persone, l'integrità dei loro beni e la salubrità dell'ambiente, e che pertanto richiedono l'adozione di misure straordinarie per garantire il tempestivo soccorso, per contenerne l'impatto e gli effetti, nonché il ripristino.

Dispone, inoltre, l'art. 16 della succitata legge regionale, l'attribuzione alla Direzione regionale per la Protezione civile dei compiti di coordinamento unitario delle attività di protezione civile, il che implica l'impiego di tutte le risorse umane di cui dispone il sistema integrato di Protezione civile regionale, comprendente, oltre al proprio personale dipendente e a quello di volta in volta in supporto dalle altre Direzioni regionali e dagli enti locali, anche la componente volontaristica delle Associazioni e dei Gruppi comunali di protezione civile.

Più precisamente, il sistema integrato di Protezione civile dispone per lo svolgimento delle suddette attività delle seguenti tipologie di operatori di protezione civile:

- a. dipendenti dell'Amministrazione regionale o degli Enti locali o consorziali impiegati in attività di protezione civile;
- b. Sindaci ai sensi dell'art. 7, comma 2 bis della L.R. 64/86;
- c. volontari appartenenti ai Gruppi comunali di protezione civile o ad Associazioni di volontariato regolarmente iscritte al Registro regionale del volontariato di protezione civile di cui all'art. 30 della L.R. 64/86;
- d. soggetti incaricati dal Sindaco o dai funzionari della Protezione civile della Regione per lo svolgimento di operazioni di soccorso in emergenza o in vista di rischio di emergenza; coloro che prestano la propria opera sulla base di un rapporto convenzionale o di collaborazione varia, occasionale o continuativa con la Protezione civile della Regione; gli operatori del servizio civile che operano per la Protezione civile della Regione; i beneficiari di assegni di ricerca e tirocinanti ammessi a frequentare le strutture della Protezione civile della Regione, nonché studenti anche minorenni che partecipano ad attività di sensibilizzazione e promozione del volontariato di protezione civile.

Nell'ambito di tali attività, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lett. f), della citata L.R. 64/1986, così come modificato dall'art. 4, c. 108 della L.R. 27/2012, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori di protezione civile sopra specificati e, con

riferimento ai soli volontari, gli oneri per la stipula di polizze assicurative di tutela legale e spese peritali. Agli effetti di tale norma, a partire dal 1994, in favore degli operatori di protezione civile regionale sono state stipulate apposite polizze assicurative contro i rischi da infortuni e da responsabilità civile e, a partire dall'anno 2013, è stata stipulata anche la polizza assicurativa di tutela legale per i soli volontari di protezione civile.

Nello specifico, la polizza di responsabilità civile è finalizzata a tenere indenni tutti gli operatori di protezione civile regionale da quanto questi siano tenuti a pagare, qualora riconosciuti civilmente responsabili ai sensi di legge, a titolo di risarcimento dei danni involontariamente cagionati a Terzi o prestatori di lavoro, per morte, lesioni personali e per danneggiamenti a cose e animali, in conseguenza di un fatto accidentale eziologicamente connesso alla legittima attività di protezione civile svolta.

La polizza infortuni è invece operante per gli eventi lesivi dell'integrità fisica che comportino morte, invalidità permanente o inabilità temporanea, che l'assicurato subisca in occasione o nello svolgimento delle attività di Protezione Civile.

La polizza assicurativa per la tutela legale e le spese peritali prevede il rimborso, ai soli volontari di protezione civile, delle spese sostenute per la difesa nel giudizio penale, per fatti connessi all'esercizio delle funzioni attribuite, a condizione che il procedimento si concluda con l'esclusione di responsabilità dell'interessato.

2. COPERTURE ASSICURATIVE ATTUALMENTE IN ESSERE

Con decreto n. DCR/1399/PC/2019, la Protezione civile della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in ottemperanza a quanto stabilito dalla delibera di Giunta Regionale n. 724/2019, dispose l'avvio di una gara d'appalto sopra soglia comunitaria a procedura aperta, articolata in tre lotti funzionali, finalizzata all'acquisizione dei citati servizi assicurativi per la durata di 36 mesi, eventualmente rinnovabili per ulteriori 24 mesi, nonché, ove alla scadenza contrattuale ricorresse l'ipotesi di cui all'art. 106, comma 11 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, prorogabili mediante proroga tecnica per non più di 4 mesi. Con Decreto n. DCR/2146/PC/2022 fu effettivamente esercitata l'opzione di rinnovo, di talché la scadenza dei tre contratti assicurativi è fissata alle ore 24.00 del 26/11/2024.

Nella sottostante tabella, si riporta la situazione dei contratti assicurativi in essere:

Tipo	Attuale affidatario	Scadenza	Scadenza con proroga
Polizza Responsabilità Civile	Unipolsai Assicurazioni Spa	26/11/2022	26/11/2024
Polizza contro rischi infortuni	AXA Assicurazione Spa	26/11/2022	26/11/2024
Polizza Tutela Legale	Unipolsai Assicurazioni Spa	26/11/2022	26/11/2024

In ragione della imminente scadenza delle suddette polizze, è ritenuto opportuno procedere all'esperimento di una nuova gara aperta per l'individuazione degli operatori economici del settore cui affidare i servizi assicurativi per il prossimo triennio 2024-2027, eventualmente rinnovabile per il successivo biennio 2028-2029 e salvo proroga tecnica per un massimo di ulteriori 180 giorni.

Con la Delibera della Giunta regionale n. 557 del 18 aprile 2024, la Protezione civile della Regione è stata autorizzata a provvedere in tal senso con oneri a carico del Fondo regionale di protezione civile di cui all'art. 33 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 entro il limite massimo complessivo di spesa di € 2.019.600,00.

Si dà atto che, nelle more delle procedure propedeutiche intraprese con la AON S.p.A. quale broker ufficiale della Regione di cui questa Stazione Appaltante si avvale, si è venuti a conoscenza di altra omologa iniziativa acquisitiva promossa dalla Centrale Unica di Committenza della Direzione Centrale Patrimonio, Demanio, servizi generali e sistemi informativi, volta, tra l'altro, alla stipula di un contratto avente ad oggetto il "Servizio assicurativo per la copertura del rischio di responsabilità civile verso terzi (RCT/O)", in favore dei dipendenti regionali. A seguito dell'instaurazione di un confronto con

la citata Direzione Centrale, volta ad acquisire informazioni sulla compatibilità delle due diverse iniziative, come risulta dalla corrispondenza assunta a protocollo n. 0014633/24 il giorno 02-07-2024, si è giunti ad accertare che la stipulanda polizza RCT/O in favore dei dipendenti regionali relativa alla procedura promossa dalla CUC, in effetti non contempla il rischio specifico di protezione civile e che l'operatore economico designato quale affidatario del relativo servizio assicurativo ha inteso formulare l'offerta in considerazione dell'esistenza della polizza RCT di competenza della Protezione civile, come indicato negli atti di gara della stazione appaltante stessa, e precisamente nella Relazione tecnico-illustrativa. Accertata la mancanza dei presupposti per l'estensione della stipulanda polizza RCT/O da parte della CUC anche al rischio specifico di protezione civile e, preso atto della decisione della CUC stessa di modificarla nel senso di escludere il personale già coperto dalla preesistente polizza RCT della Protezione civile regionale attualmente in essere e con scadenza al 26-11-2024, si ritiene che non sussista sovrapposizione tra le diverse iniziative acquisitive.

3. OGGETTO DELLA PROCEDURA

La procedura ha ad oggetto l'affidamento dei servizi assicurativi per la copertura dei rischi da responsabilità civile verso terzi e da infortuni a favore degli operatori di Protezione civile nonché dei servizi assicurativi di tutela legale, spese legali e peritali per i volontari di Protezione civile.

In particolare la procedura è suddivisa in tre lotti distinti come di seguito riportato:

- **LOTTO 1:** Servizio assicurativo per la copertura della responsabilità civile verso terzi;
- **LOTTO 2:** Servizio assicurativo per la copertura contro rischi da infortuni;
- **LOTTO 3:** Servizio assicurativo per la copertura relativa alla tutela legale e spese peritali, per i soli volontari di Protezione Civile.

4. REQUISITI MINIMI DELLE OFFERTE DA APPLICARE ALLA VALUTAZIONE DELLE OFFERTE IN SEDE DI GARA

Ai fini della partecipazione all'iniziativa sono richiesti i seguenti requisiti.

Requisiti di idoneità:

- a) Iscrizione al Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.
Per l'operatore economico di altro Stato membro, non sedente in Italia: iscrizione ad uno dei registri professionali o commerciali di altro Stato membro di cui all'allegato II.11 del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (d'ora in poi "Codice" o "c.c.p.").
Ai fini della comprova, l'iscrizione al Registro è acquisita d'ufficio dalla Protezione Civile della Regione tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- b) Con riferimento alle Imprese aventi sede legale in Italia, è richiesta l'autorizzazione IVASS o altro analogo provvedimento rilasciato dal Ministero competente per l'esercizio in Italia dell'attività nei rami assicurativi per i Lotti cui si partecipa.
- c) Con riferimento alle Imprese aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, a seconda che intenda partecipare in regime di libero stabilimento (articolo 49 TFUE) ovvero di libera prestazione dei servizi (articolo 56 TFUE):
 - libertà di stabilimento: attestazione dell'IVASS di cui all'art. 23, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) o altro analogo provvedimento rilasciato dal Ministero competente riferito all'esercizio in Italia dell'attività nei rami assicurativi per i Lotti d'interesse, tramite la propria sede in Italia o nei modi previsti dal comma 1-bis del citato articolo;
 - libera prestazione di servizio: attestazione dell'IVASS di cui all'art. 24, comma 2, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) o altro analogo provvedimento

rilasciato dal Ministero competente, riferito all'esercizio in Italia dell'attività nei rami assicurativi per i Lotti d'interesse.

- d) Con riferimento alle Imprese aventi sede legale in un Paese terzo: autorizzazione dell'IVASS di cui all'art. 28, comma 1, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private) o altro analogo provvedimento rilasciato dal Ministero competente, riferito alla legittimazione all'esercizio in Italia, dell'attività nei rami assicurativi per i Lotti d'interesse; inoltre, la Società deve avere insediato in Italia una propria sede secondaria ed aver nominato un proprio rappresentante. Ai sensi dell'art. 29 del citato decreto è vietato alle Imprese aventi sede in un Paese terzo di esercitare l'attività assicurativa nei rami vita o nei rami danni in regime di libera prestazione dei servizi.

Per tutto quanto non disciplinato dal succitato Codice delle assicurazioni private o da accordi internazionali vigenti in Italia in materia, l'individuazione del diritto applicabile e l'efficacia delle sentenze e degli atti stranieri sono disciplinate dalla Legge 31 maggio 1995, n. 218.

Per la comprova del requisito sono acquisiti d'ufficio i documenti in possesso ad altre pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Requisiti di capacità economica e finanziaria:

Limitatamente a ciascuno dei lotti per i quali si presenta offerta, viene richiesto di aver realizzato, nell'ultimo triennio (2021-2022-2023) una raccolta premi lordi, nel ramo danni, di importo complessivo rispettivamente non inferiore

- € 100.000.000,00 per il **LOTTO 1 (RCT)**;
- € 100.000.000,00 per il **LOTTO 2 (Infortuni)**;
- € 15.000.000,00 per il **LOTTO 3 (Tutela Legale)**.

Ove le informazioni sui fatturati non siano disponibili, per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, i requisiti di fatturato devono essere rapportati al periodo di attività.

L'operatore economico estero, debitamente autorizzato ad operare in Italia, potrà essere ammesso al confronto competitivo, se in possesso del fatturato relativo allo specifico rischio oggetto dell'affidamento, sebbene classificato nel Paese di origine, in un ramo diverso rispetto a quello indicato negli atti di gara (cfr. Comunicato del Presidente dell'Anac 1 aprile 2020 "Chiarimenti in ordine alle problematiche inerenti la partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi assicurativi").

La comprova del requisito è fornita attraverso un estratto dei bilanci approvati alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, con specifica indicazione da parte del concorrente dal punto da cui risulta l'ammontare della raccolta premi.

Requisiti di capacità tecnica e professionale:

Limitatamente a ciascuno dei lotti per i quali si presenta offerta, viene richiesta l'avvenuta esecuzione, con buon esito e senza risoluzione anticipata per fatto imputabile al concorrente, nell'ultimo triennio (2021-2022-2023), in favore di Enti pubblici e/o aziende private, di almeno due servizi analoghi a quelli oggetto dello specifico lotto dell'appalto per cui si intende partecipare, di importo lordo annuo minimo pari ai valori sotto riportati. Gli importi minimi lordi annui indicati devono intendersi riferiti a ciascuno degli almeno due servizi analoghi richiesti:

Lotto	Descrizione	Importo lordo annuo minimo per singolo servizio
1	Servizio di copertura assicurativa della responsabilità civile verso terzi	€ 100.000,00

2	Servizio di copertura assicurativa contro rischi da infortuni	€ 210.000,00
3	Servizio di copertura assicurativa relativa alla tutela legale, spese legali e peritali per i soli volontari di Protezione civile	€ 50.000,00

5. SINISTROSITÀ

Polizza RCT

La sinistrosità storica, fornita dalla Protezione Civile della Regione, è quella riportata nell'Allegato – “A” al capitolato speciale e relativa al periodo 2019-2024.

Polizza infortuni

La sinistrosità storica, fornita dalla Protezione Civile della Regione, è quella riportata nell'Allegato – “B” al capitolato speciale e relativa al periodo 2019-2024.

Polizza tutela legale

La sinistrosità storica, fornita dalla Protezione Civile della Regione, è quella riportata nell'Allegato – “C” al capitolato speciale e relativa al periodo 2019-2024.

6. CLAUSOLA BROKER

Il Servizio Centrale Unica di Committenza e Provveditorato con Ordinativo di fornitura prot. n. 0057483/P/GEN del 11/07/2022, trasmesso attraverso l'applicativo CUCSA (ordine n. 1812 del 11/07/2022) ha aderito fino al 30/06/2025, per conto dell'Amministrazione regionale, alla Convenzione avente ad oggetto l'affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo a favore dell'Amministrazione regionale, del Consiglio regionale e degli enti regionali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia [20PGR56], sottoscritta tra la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e la Società di brokeraggio AON S.p.A. (contratto prot. GRFVG-CON-2022-0000329-P-P- del 01/07/2022).

In ragione di quanto sopra, la Regione ha affidato la gestione del proprio “pacchetto assicurativo” alla società di brokeraggio AON S.p.A. fino al 30/06/2025.

La provvigione spettante al broker è del 3% dell'importo lordo del premio assicurativo per tutti i 3 lotti e resta a carico dell'Impresa contraente, senza oneri a carico della Protezione Civile della Regione.

7. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La gara verrà aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'articolo 108, comma 2 lett. b) del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi:

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

La declinazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica con la relativa ripartizione dei punteggi è contenuta nel Disciplinare di gara.

8. MODIFICA DEL CONTRATTO IN CASO DI ESECUZIONE

La Protezione Civile della Regione, a norma dell'art. 120 comma 10 del Codice, si riserva di prorogare ciascun contratto derivante dalla presente procedura aperta, per una durata massima pari a 24 mesi, ai medesimi prezzi, patti e condizioni stabilite nel contratto stesso. L'importo totale stimato di tale opzione è pari ad € 720.000,00, accessori, imposte ed altre tasse inclusi. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore prima della scadenza del contratto.

In casi eccezionali, la validità di ciascun contratto da stipularsi potrà essere ulteriormente prolungata in corso di esecuzione, nelle more dello svolgimento della procedura di individuazione del nuovo contraente, per un periodo massimo di 180 giorni, ove si verifichino le condizioni indicate all'art. 120, comma 11 del Codice. In tal caso l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso. L'importo di tale opzione è stimato in € 180.000,00 per tutti e tre i lotti.

La Stazione Appaltante si riserva altresì la facoltà di avvalersi della modifica contrattuale in aumento o diminuzione delle prestazioni entro il limite del quinto del valore contrattuale, a norma dell'art. 120 comma 9 del Codice e nel limite dell'autorizzazione di spesa.

9. MODALITÀ DI CALCOLO DEL VALORE DELL'APPALTO

La presente procedura riguarda unitariamente le coperture assicurative dei rischi derivanti dalle attività istituzionali dell'Ente di Protezione civile regionale ed è suddivisa in 3 lotti per ragioni tecnico-assicurative, pertanto, a norma dell'art. 14, commi 9 e 14 lett. a), il valore economico globale stimato della presente procedura è fissato in **€ 1.980.000,00** accessori, imposte ed altre tasse inclusi, così suddiviso:

Lotto	Importo complessivo (36 mesi)	Proroga art. 120 c. 10 (24 mesi)	Proroga art. 120 c. 11 (180 giorni)	Valore globale stimato
1	€ 300.000,00	€ 200.000,00	€ 50.000,00	€ 550.000,00
2	€ 630.000,00	€ 420.000,00	€ 105.000,00	€ 1.155.000,00
3	€ 150.000,00	€ 100.000,00	€ 25.000,00	€ 275.000,00
TOTALE	€ 1.080.000,00	€ 720.000,00	€ 180.000,00	€ 1.980.000,00

Le prestazioni dedotte nella procedura sono costituite da operazioni assicurative che rimangono fuori campo IVA a norma dell'art. 10 n. 2 del d.P.R. 633/1972.

L'appalto è finanziato con il Fondo regionale di Protezione Civile di cui all'art. 33 della L.r. n. 64/1986.

Il corrispettivo per la prestazione contrattuale oggetto dell'appalto sarà pari a quanto dichiarato nell'offerta economica dalla migliore offerente ad esito della gara. Tale corrispettivo sarà e dovrà intendersi comprensivo della remunerazione per la prestazione del servizio oggetto dell'appalto, dei servizi connessi allo stesso (ivi incluso quello di brokeraggio assicurativo) e comunque di ogni altra attività necessaria per l'esatto e completo adempimento del contratto (polizza) secondo quanto specificato nel presente documento e nel Capitolato Speciale di polizza e nei relativi allegati.

10. INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER LA STESURA DEI DOCUMENTI INERENTI ALLA SICUREZZA DI CUI ALL'ARTICOLO 26, COMMA 3, DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 82 DEL 2008

Non è stato redatto il documento di valutazione dei rischi da interferenza, in quanto non sussiste l'obbligo di cui all'articolo 26, comma 3, del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.

Resta comunque onere di ciascun Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza afferenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso, nonché a quantificare ed indicare nella formulazione dell'offerta economica, pena esclusione, i propri oneri aziendali per l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, di cui all'art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023.

11. PROSPETTO ECONOMICO DEGLI ONERI COMPLESSIVI DELL'INIZIATIVA

PROSPETTO ECONOMICO			
N	Descrizione		Importo
A	1	Importo componente lavori	€ 0,00
		Importo componente servizi	€ 1.080.000,00
		Importo componente forniture	€ 0,00
[A1]	SUBTOTALE PRESTAZIONI SOGGETTE A RIBASSO		€ 1.080.000,00
A	2	Importo progettazione	€ 0,00
[A2]	IMPORTO PROGETTAZIONE SOGGETTA A RIBASSO		€ 0,00
A	3	Costi per la sicurezza da DUVRI/PSC (non soggetti a ribasso)	€ 0,00
[A3]	IMPORTO COSTI SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO		€ 0,00
[A]	IMPORTO COMPLESSIVO A BASE DI GARA		€ 1.080.000,00
B	4	Premi per candidati o offerenti	€ 0,00
	5	Pagamenti per candidati o offerenti	€ 0,00
	6	Opzioni ex art. 76, co. 6	€ 0,00
	7	Clausole contrattuali ex art. 120, co. 10	€ 720.000,00
	8	Variatione in aumento fino a concorrenza del quinto d'obbligo ex art. 120, co. 9	€ 0,00
	9	Proroga tecnica ex art. 120, comma 11	€ 180.000,00
	10	Modifiche non sostanziali ex art. 120, co. 5	€ 0,00
[B]	IMPORTO ULTERIORI SOMME NON SOGGETTE A RIBASSO		€ 900.000,00
[A1+A2+B]	IMPORTO A BASE DI GARA AL NETTO DELLA SICUREZZA		€ 1.980.000,00
[A+B] VSA	VALORE GLOBALE A BASE DI GARA (IMPORTO PER ACQUISIZIONE CIG)		€ 1.980.000,00
C	11	Spese tecniche	€ 0,00
	12	Incentivi ex art. 45	€ 39.600,00
	13	Spese per commissioni giudicatrici	€ 0,00
	14	Contributi Anac	€ 660,00
	15	Spese per pubblicità	€ 0,00
	16	Imprevisti	€ 0,00
[C]	SOMME A DISPOSIZIONE AL NETTO DELLE IMPOSTE		€ 40.260,00
D	17	IVA	€ 0,00
	18	Eventuali altre imposte	€ 0,00
[D]	SOMMA IMPOSTE		€ 0,00
[C+D]	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 40.260,00
[A+B+C+D] VPE	IMPORTO TOTALE PROSPETTO ECONOMICO		€ 2.020.260,00

Il RUP
dott. (avv.) Cosma Damiano IURILLI
(sottoscritto digitalmente)